



Reggio Emilia, 29/09/2009

Prot. n. 1044

A TUTTI GLI ISCRITTI
Loro Sedi

Oggetto: Considerazioni in merito alla liquidazione parcelle da parte del Collegio.

A seguito delle recenti modifiche legislative e del crescente contenzioso tra Professionisti e Committenti ritengo utile richiamare l'attenzione di tutti gli iscritti all'Albo professionale sui criteri che il Collegio è tenuto a rispettare nella liquidazione delle parcelle (Cfr. anche lettere del CNGeGL del 4.02.09 e 21.07.09 e la nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato già pubblicate sul sito-web del nostro Collegio).

Oggi la norma di riferimento è il Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223 convertito nella Legge 4 agosto 2006 n° 248 (c.d. Decreto Bersani). L'art. 2, lettera a) abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività professionali ed intellettuali, *“l'obbligo delle tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”*.

Tale norma ha di conseguenza modificato i criteri che i Collegi debbono seguire nella liquidazione delle parcelle; oggi il Presidente del Collegio emette solamente un “parere di congruità e di equità di onorari e spese”.

Le tariffe minime di cui alla L. 144/1949 e s.m. rimangono in vigore per i compensi relativi a prestazioni il cui espletamento sia iniziato in data antecedente l'entrata in vigore della legge 248/06.

Il compenso per le prestazioni svolte nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni deve essere determinato preventivamente ed inserito nel disciplinare d'incarico. Le stazioni appaltanti *“possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali”* e sono legittimate a determinare il corrispettivo utilizzando il D.M. 4 aprile



2001, attualmente in vigore, ma solo per la quantificazione degli importi da porre a base dello svolgimento della procedura per la scelta del professionista da incaricare (così la determinazione dell’Autorità sui lavori pubblici n° 4 del 29.03.07). L’ammontare delle spese di progettazione è soggetto a ribasso d’asta.

Per gli onorari da incarichi di natura giudiziaria o rimessi all’autorità giudiziaria dal contenzioso è il giudice che “provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base delle tariffe professionali”.

Per il lavoro autonomo svolto nell’interesse dei privati:

- a) il compenso non ha più la protezione di corrispettivo privilegiato, eseguibile anche giudizialmente, in mancanza della prova scritta da cui risulti il credito;
- b) il geometra non ha più la certezza della determinazione normativa dell’onorario ed è sollevato dall’obbligo di rispettare le tariffe quale minimo inderogabile;
- c) i Committenti non possono più essere ingiunti a corrispondere gli onorari nella entità determinata con il sistema delle tariffe e delle specifiche vidimate dai Collegi.

I Collegi rimangono legittimati a rilasciare “pareri” sulla determinazione degli onorari i quali però non possono più essere ancorati all’applicazione delle tariffe, ma solo ed esclusivamente all’importanza dell’opera in termini di quantità e di qualità della prestazione, avuto riguardo agli usi locali in merito alla consistenza dei compensi correnti.

Quindi la determinazione degli onorari è rimessa alla pattuizione preventiva tra Committente e Professionista in forma scritta (Cfr. anche art. 26 Codice Deontologico). Nel contratto devono essere precisati:

- oggetto, modalità, procedure, adempimenti per conseguire il risultato;
- segnalazione della necessità di far ricorso a collaborazioni professionali specialistiche e relative intese;
- contenuti degli elaborati in quantità e qualità;
- ammontare dell’onorario in termini certi ed esigibili.



Se in corso d'opera si rendono più gravosi gli adempimenti previsti (varianti, ricorso ad altre prestazioni, collaborazioni, ecc.) è opportuno e necessario informare tempestivamente il Committente e ridefinire l'incarico e gli onorari sempre in forma scritta.

L'abolizione del "divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti" implica la possibilità sia di prevedere onorari aggiuntivi in caso di esatto e completo adempimento, sia di scaglionare in più o in meno l'entità degli onorari rispetto all'effettivo raggiungimento degli obiettivi che dovrebbero essere specificati nel contratto in modo certo e non equivoco fin dall'inizio della prestazione.

La Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell'Emilia-Romagna, ha chiesto un parere legale sulla possibilità di definire linee guida per la determinazione dei compensi in base agli usi locali.

Di ciò sarete prontamente informati.

InvitandoVi a prestare la massima attenzione a quanto sopra riportato, auguro buon lavoro.

IL PRESIDENTE
(Bellei GianCarlo)